

Codice civile

Capo II

Delle professioni intellettuali

2238. Rinvio.

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa [\[c.c. 2082\]](#), si applicano anche le disposizioni del titolo II ⁽¹⁾.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

⁽¹⁾ Vedi la [L. 23 novembre 1939, n. 1815](#), sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.